

Riposi giornalieri

Spettano alla madre o in alternativa al padre 2 ore di riposo giornaliero durante il primo anno di vita del bambino/a. Se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere il riposo sarà di 2 ore, nel caso la giornata lavorativa sia inferiore a 6 ore il riposo sarà di 1 ora.

Per i genitori di figli con handicap grave i riposi giornalieri possono essere prolungati fino al compimento di 3 anni del bambino/a.

Trattamento economico

È riconosciuta la piena retribuzione.

Adozioni/affidi

Congedo di maternità

Adozioni nazionali

Il congedo di maternità/paternità spetta per un periodo massimo di 5 mesi che decorrono dall'ingresso del bambino/a che non abbia più di 18 anni di età. Può essere richiesto alternativamente dalla madre o dal padre lavoratore.

Adozioni internazionali

Il congedo di maternità/paternità spetta per un periodo massimo di 5 mesi per l'adozione di bambini/e che non abbiano più di 18 anni di età. Può essere richiesto alternativamente dalla madre o dal padre lavoratore e può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in famiglia, durante il periodo di permanenza all'estero e/o nei 5 mesi successivi.

Affidamento minori

Nel caso di affidamento di minori il congedo di maternità/paternità può essere fruito entro 5 mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.

Trattamento economico

Durante il congedo di maternità/paternità il trattamento economico ammonta all'80% della retribuzione percepita nel mese precedente l'inizio dell'astensione, salvo clausole contrattuali più favorevoli.

Riposi giornalieri

I genitori adottivi/affidatari hanno diritto ai riposi giornalieri dal giorno successivo all'ingresso in famiglia ma non contemporaneamente al congedo di maternità o paternità. Possono inoltre avvalersi dei riposi giornalieri per i figli non ancora maggiorenni, entro un anno dal loro ingresso in famiglia.

I congedi parentali

La richiesta di congedo parentale deve essere presentata all'INPS (ad esclusione dei lavoratori del pubblico impiego) e al datore di lavoro almeno 15 giorni prima del suo inizio.

Il diritto spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore ai 10 mesi. Ciascun genitore non può usufruire di un periodo di congedo superiore ai 6 mesi continuativi o frazionati.

Il congedo può essere fruito entro 8 anni dell'ingresso in famiglia del minore e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Per le adozioni internazionali è concesso un congedo non retribuito per il periodo di permanenza nello stato straniero in aggiunta al congedo di maternità/paternità.

Assegno di maternità erogato dall'INPS

Si tratta di un'indennità a sostegno delle madri lavoratrici precarie o licenziate che hanno maturato una contribuzione minima.

Spetta alle cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.

L'indennità è erogata interamente nel caso non si benefici di nessuna prestazione di maternità obbligatoria, oppure per la quota differenziale qualora si usufruisca di una prestazione di maternità obbligatoria inferiore.

Assegno di maternità erogato dai Comuni

Si tratta di una prestazione a carattere territoriale pertanto è necessario fare riferimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico presente in ogni Comune.